

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3627

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATELLI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BISA, BITONCI, CANTALAMESSA, ANDREA CRIPPA, FOGLIANI, GASTALDI, GIACOMETTI, LUCENTINI, PATASSINI, PICCOLO, RACCHELLA, TATEO, TOMASI, TONELLI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 108 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di istituzione del ruolo unico degli investigatori speciali del Ministero dell'interno

Presentata il 24 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'anno 2022 è caratterizzato da una ricorrenza particolarmente dolorosa sia per le istituzioni repubblicane del nostro Paese sia per i cittadini italiani: sono trascorsi infatti ben trent'anni dalla morte di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, avvenuta per entrambi nella loro città, Palermo. Questi eroi civili che da allora suscitano ammirazione ed emozioni meritano un ricordo commosso per aver cambiato per sempre il modo di combattere le mafie, sacrificando a tale fine la loro vita.

In conformità all'opera e al pensiero di Giovanni Falcone, le istituzioni repubblicane furono capaci di emanare alcuni atti legislativi necessari al contrasto e alla repres-

sione del fenomeno mafioso: si tratta, in particolare, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, che introdusse una delle prime disposizioni in materia di collaboratori di giustizia, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, che modificava profondamente il codice di procedura penale e istituiva la Direzione nazionale antimafia, successivamente divenuta Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative alla criminalità mafiosa, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, che istituì la Direzione investigativa antimafia (DIA), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, particolarmente incisivo in ragione delle diverse misure previste in tema di contrasto al crimine mafioso.

Fu creato così un organismo investigativo autonomo e indipendente, la DIA appunto, in grado di raggiungere un livello di efficienza superiore, in ragione del coordinamento e della fusione delle energie dei migliori investigatori a disposizione delle altre Forze di polizia.

Fu proprio l'ideazione di questo organismo investigativo autonomo e unitario, sul modello del *Federal Bureau of Investigation* (FBI), che contribuì in maniera determinante alle operazioni antimafia e permise di far dialogare tra loro le competenze di ciascun soggetto e di costruire uno spazio condiviso, mettendo a sistema le diverse professionalità.

Come previsto nell'architettura originaria, la citata DNAA e le singole Direzioni distrettuali antimafia si avvalgono preferibilmente delle strutture della DIA che, nelle intenzioni di Giovanni Falcone, era destinata a unificare, a livello centrale, l'azione delle Forze di polizia nello specifico settore dell'antimafia, quale sintesi originale di esperienze diverse: ciò in virtù della sua composizione interforze, avvalendosi, con aliquote analoghe, del migliore personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché, per la gestione amministrativa e tecnico-logistica della struttura, di personale appartenente all'amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Per l'assolvimento dei propri compiti, pertanto, la DIA opera in stretto collegamento con le diverse Forze di polizia e si avvale anche di un'articolazione periferica, strutturata in dodici « centri operativi » e nove « sezioni distaccate » che, attraverso una ripartizione definita, esercitano la competenza nell'intero territorio nazionale.

Occorre tuttavia richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui al comma 5 dell'ar-

ticolo 4 del citato decreto-legge n. 345 del 1991, in materia di personale.

La disposizione richiamata, che è centrale nell'architettura dell'organizzazione, prevedeva l'istituzione del cosiddetto « ruolo unico degli investigatori speciali del Ministero dell'interno » che, tuttavia, ad oggi, a trent'anni dalla sua definizione, non ha ancora ricevuto attuazione. Questo determina una riduzione delle potenzialità investigative del sistema antimafia e contraddice, peraltro, la stessa ragione ispiratrice della DIA. Molti osservatori considerano tale circostanza un limite del sistema di eccezionale gravità che impedisce di generare meccanismi funzionali alla lotta alle mafie e coerenti con le trasformazioni sociali e istituzionali in corso.

Al fine di trasmettere ulteriore impulso tecnico-operativo e di sviluppare al meglio le potenzialità della DIA appare, dunque, estremamente auspicabile dare completa attuazione alla citata disposizione e costituire un unico polo centrale, a carattere interforze, nel quale far confluire tutte le risorse destinate al contrasto alla criminalità organizzata, come previsto nel progetto originario con riferimento al richiamato ruolo unico degli investigatori speciali del Ministero dell'interno.

La presente proposta di legge vuole, pertanto, istituire una struttura dedicata in grado di mettere a sistema tutte le informazioni di coordinamento e di *intelligence* utili ad anticipare le iniziative della criminalità organizzata, secondo l'architettura prevista da Giovanni Falcone.

Non si può perdere di vista l'obiettivo strategico della condivisione delle informazioni di cui dispongono le Forze di polizia, al fine di poter intercettare le tendenze criminali in chiave preventiva e di contrasto investigativo, dando effettiva attuazione al ruolo di coordinamento della DIA e superando definitivamente la concezione del « peso e della forza » delle singole Forze di polizia, che non devono operare in concorrenza con la DIA, bensì costituire un fronte unico nella lotta alle mafie, nel rispetto del motto proprio dell'organizzazione che recita *vis unita fortior*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 108 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. È istituito il ruolo unico degli investigatori speciali del Ministero dell'interno, di seguito denominato "ruolo unico", e per l'effetto:

a) il personale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 4 confluisce nel ruolo unico della D.I.A. secondo l'anzianità posseduta in base all'ordinamento dell'amministrazione di provenienza, con facoltà di progressione di carriera in relazione agli incarichi svolti, alle specifiche attitudini e alle capacità organizzative e di coordinamento, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) le denominazioni e le qualifiche sono equipollenti a quelle delle agenzie informazioni e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) in sede di prima attuazione della presente disposizione, gli investigatori del ruolo unico possono acquisire la qualifica superiore in relazione agli incarichi assunti in sedi disagiate secondo le esigenze di servizio della D.I.A.;

d) gli investigatori del ruolo unico che senza demerito rientrano nell'amministrazione di provenienza, qualora non abbiano acquisito la qualifica superiore di cui alla lettera c), acquisiscono la qualifica corri-

spondente al primo pari corso collocato nell'ordine di graduatoria »;

b) al comma 8, dopo le parole: « La D.I.A. si avvale » sono inserite le seguenti: « , in via transitoria e fino all'attuazione del ruolo unico istituito ai sensi del comma 4-*bis*, ».

